

**CASSA MUTUA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEL PERSONALE DIPENDENTE  
DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI**  
Disposizioni statutarie – proposte di variazione

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	NOTE (eventuali)
<b>Art. 7 DOVERI DEL SOCIO</b>	<b>Art. 7 DOVERI DEL SOCIO</b>	
<p>Il Socio deve: - osservare le disposizioni dello Statuto e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;</p>	<p>Il Socio deve: - osservare le disposizioni dello Statuto, <a href="#">del Codice Etico</a> e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;</p>	
<b>Art. 10 ORGANI DELLA MUTUA</b>	<b>Art. 10 ORGANI DELLA MUTUA</b>	
<p>Sono organi della "Mutua": - l'Assemblea dei Soci; - il Consiglio di Amministrazione; - il Collegio dei Revisori; - il Collegio dei Provisori.</p> <p>Le cariche sono a titolo gratuito. Con apposito Regolamento, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sono determinate le modalità di rimborso spese ai componenti degli organi statuari.</p>	<p>(omissis)</p> <p><a href="#">Gli organi della Mutua, così come il Direttore, il Contabile, il Cassiere, i Fiduciari, nell'ambito delle proprie attribuzioni e nello svolgimento dei propri compiti si ispirano ai principi ed ai valori di cui al Codice Etico approvato dall'Assemblea dei soci e si attengono ai suoi precetti.</a></p>	
	<b>ART. 12 BIS – ASSEMBLEA IN VIDEOCONFERENZA</b>	

L'Assemblea dei soci, in deroga a quanto stabilito nei precedenti articoli 11 e 12, può essere convocata e svolgersi in modalità videoconferenza, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati a mezzo regolamento assembleare (di seguito: Regolamento) approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel quale sono individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, l'esercizio del diritto di intervento e di invio/ricezione della documentazione in modalità simultanea, e siano altresì garantite le funzioni della Commissione Verifica Poteri in caso di votazione a scrutinio segreto.

E' consentita l'espressione del voto in modalità voto elettronico purché sia possibile l'identificazione certa di colui che esprime il voto e questa sia specificata nel Regolamento. La modalità voto elettronico è in ogni caso prevista per le votazioni che, ai sensi del presente statuto, debbano svolgersi a scrutinio segreto, ferma restando la preventiva identificazione del votante.

Nelle votazioni a scrutinio palese, è ammesso il voto per corrispondenza a mezzo posta elettronica certificata, se previsto dal Regolamento.

L'Assemblea convocata in modalità videoconferenza si intende tenuta nel luogo fisico ove si trovi il Presidente dell'adunanza.

La convocazione dell'Assemblea deve essere resa nota ai soci almeno venti giorni prima dell'adunanza, a mezzo avviso collocato nella pagina Internet della Mutua e con ogni eventuale, ulteriore modalità di comunicazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione, tesa a favorire la massima diffusione del titolo di convocazione.

I documenti oggetto di discussione in base all'ordine del giorno dell'Assemblea devono essere resi reperibili ai partecipanti, per la consultazione e la stampa, presso l'area riservata del sito Internet della Mutua, ove non trasmessi a ciascuno in sede di convocazione o resi disponibili a mezzo altra modalità digitale, secondo quanto previsto nel Regolamento.

Il Regolamento dispone, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto, ogni ulteriore specifica tecnica ed operativa che si renda necessaria a dare attuazione allo svolgimento dell'Assemblea nella modalità videoconferenza.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni degli articoli 11 e 12 del presente Statuto, in quanto compatibili.

#### **Art. 13 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 13 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La "Mutua" è amministrata dal Consiglio di Amministrazione composto da sette Consiglieri, di cui cinque eletti dall'Assemblea dei Soci, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti e due nominati dal Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo tra i Soci Ordinari.

Il Consiglio di Amministrazione:

- cura l'esecuzione delle norme contenute nello Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- formula nei termini di cui allo Statuto il Rendiconto Economico e Finanziario, da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- delibera sulla concessione dei prestiti e dei sussidi; - formula, delibera ed emana i Regolamenti;
- adempie agli altri compiti ad esso demandati dallo Statuto e dai Regolamenti;
- delibera su ogni altra materia nell'ambito degli scopi e sulle modalità di gestione della "Mutua";

- può nominare, anche fra coloro che non sono soci, il

Il Consiglio di Amministrazione:

(omissis)

- delibera su ogni altra materia nell'ambito degli scopi e sulle modalità di gestione della Mutua e può compiere anche atti di straordinaria amministrazione (quali ad esempio la richiesta di affidamenti bancari, concessioni creditizie, rilascio di garanzie a favore proprio), purché la finalità rientri nell'ambito degli scopi dell'Ente.

(omissis)

Direttore, il Contabile, il Cassiere ed eventuali collaboratori;

- può istituire, al proprio interno, specifici gruppi di lavoro per la formulazione di proposte organiche attinenti la funzionalità della Mutua e i compiti del Consiglio di Amministrazione.

omissis

#### ART. 19 - FIDUCIARI

Il Consiglio di Amministrazione nomina, possibilmente in ogni capoluogo di Provincia, almeno un Fiduciario scelto fra i Soci.

Ai Fiduciari sono demandati i seguenti compiti:

- pubblicizzare la "Mutua" e le sue finalità;
- coadiuvare il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento delle attività della "Mutua" secondo le indicazioni del Consiglio stesso;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione particolari necessità dei Soci, proporre al Consiglio di Amministrazione le iniziative culturali, sportive e ricreative che i Soci della Provincia o più Province intendano conseguire.

#### ART. 19 - FIDUCIARI

Il Consiglio di Amministrazione nomina, **preferibilmente** in ogni capoluogo di Provincia, almeno un Fiduciario scelto fra i Soci.

Ai Fiduciari sono demandati i seguenti compiti:

- a) pubblicizzare la "Mutua" e le sue finalità;
- b) coadiuvare il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento delle attività della "Mutua" secondo le indicazioni del Consiglio stesso;
- c) segnalare al Consiglio di Amministrazione particolari necessità dei Soci;
- d) proporre al Consiglio di Amministrazione, **per le relative valutazioni e decisioni**, le iniziative culturali, sportive e ricreative che i Soci della Provincia o più Province intendano conseguire;
- e) proporre al Consiglio di Amministrazione, **per le relative valutazioni e decisioni**, ogni ulteriore iniziativa utile a favorire la socialità ed il benessere materiale, morale e culturale dei Soci, secondo le finalità della Mutua.

Le funzioni di cui alle precedenti lettere da b) ad e) sono veicolate al Consiglio di amministrazione attraverso la figura del Coordinatore dei fiduciari, che, ove lo ritenga opportuno od utile, potrà effettuare una preventiva valutazione ed istruzione. Il medesimo è invitato permanente alle sedute del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

Il Coordinatore è nominato dal Consiglio di

amministrazione, riveste la qualità di socio della mutua e può essere, a sua volta, un Fiduciario. La durata della carica è pari a quella del consiglio di amministrazione ed è rinnovabile. La perdita della qualifica di socio determina la decadenza *ex nunc* dalla carica.

Il Coordinatore svolge il suo compito consultivo e propositivo secondo modalità e tempi autorganizzati, senza previsione di specifiche formalità, assicurando, in ogni caso, la tempestività delle funzioni di raccordo e di comunicazione tra i Fiduciari ed il Consiglio di Amministrazione.

Il Coordinatore svolge, altresì, una funzione autonoma di individuazione, studio e valutazione preventivi di iniziative, a favore del corpo associativo e negli ambiti delle finalità della Mutua, che possano essere portate all'attenzione del Consiglio di amministrazione per le relative valutazioni e decisioni.

Per i Fiduciari o loro delegati è previsto un rimborso spese da deliberarsi, volta per volta, dal Consiglio di Amministrazione, al quale il Fiduciario stesso dovrà presentare documentata e motivata richiesta

Per i Fiduciari, il Coordinatore o loro delegati è previsto un rimborso spese come da apposito regolamento, da deliberarsi, di volta in volta, da parte del Consiglio di Amministrazione, sulla base di motivata richiesta corredata da idonea documentazione.

#### Art. 20 COLLEGIO DEI REVISORI

#### Art. 20 COLLEGIO DEI REVISORI

(omissis)

I Revisori svolgono periodicamente il controllo della cassa e dei valori assimilati e le riconciliazioni bancarie.

Controllano il tempestivo adempimento degli obblighi sostanziali e strumentali di amministrazione derivanti dalla normativa previdenziale e fiscale e dallo statuto.

Verificano il progetto di rendiconto annuale approvato dal Consiglio di amministrazione e redigono una relazione di accompagnamento al Rendiconto di esercizio annuale, ai sensi del successivo art. 29.

Svolgono ogni ulteriore attività di controllo in materia

I Revisori:

- svolgono periodicamente il controllo della cassa e dei valori assimilati e le riconciliazioni bancarie;
- controllano il tempestivo adempimento degli obblighi sostanziali e strumentali di amministrazione derivanti dalla normativa previdenziale e fiscale e dallo statuto;
- verificano il progetto di rendiconto annuale approvato dal Consiglio di amministrazione e redigono una relazione di accompagnamento al Rendiconto di esercizio annuale, ai sensi del successivo art. 29;

contabile ritenuta utile ai fini della corretta rappresentazione della situazione economica e patrimoniale, anche prospettica, della Cassa.

- svolgono ogni ulteriore attività di controllo in materia contabile ritenuta utile ai fini della corretta rappresentazione della situazione economica e patrimoniale, anche prospettica, della Cassa [nonché ai fini del rispetto e dell'osservanza del Codice Etico.](#)  
(omissis)

Se tutti i componenti del Collegio dei Revisori sono dotati del requisito di iscritti al Registro dei Revisori legali dei Conti, l'attività di controllo è svolta per le finalità e secondo le modalità previste dalla Revisione legale dei conti di cui decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 21 COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

#### **Art. 21 COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

omissis

I Probiviri hanno il compito di decidere sui reclami presentati dai Soci.

I Probiviri hanno il compito di decidere sui reclami presentati dai soci, [sulle violazioni al Codice Etico e adottano ogni consequenziale provvedimento.](#)

omissis